

Documenti pontifici sui rapporti tra Cristiani ed Ebrei, secoli XII-XIII

Bolla *Sicut Iudeis* (originariamente emanata da Callisto II nel 1123, poi confermata da Eugenio III e Alessandro III)

Così come ai Giudei non è data la facoltà di fare nelle loro sinagoghe se non quanto stabilito dalla legge, così costoro non devono subire alcun sopruso nelle cose che dalla legge sono concesse. Visto quindi che costoro, che preferiscono rimanere nella loro durezza piuttosto che riconoscere i segni degli antichi profeti e ricevere l'annuncio della vera fede, hanno fatto ricorso alla nostra protezione e al nostro aiuto, Noi, aderendo alla tradizione della mansuetudine dimostrata già dai nostri predecessori Callisto ed Eugenio, dichiariamo di accogliere la loro richiesta e quindi di prestar loro lo scudo della nostra protezione. Stabiliamo dunque che nessun cristiano li possa costringere contro la loro volontà a presentarsi al battesimo; ma se qualcuno di loro avrà voluto accostarsi volontariamente al cristianesimo, allora una volta manifestata tale volontà sia fatto cristiano senza alcun impedimento. Inoltre, nessun cristiano possa ferire o uccidere uno di loro senza il giudizio di un giudice secolare, o privarli dei loro beni o farli cambiare con la forza le buone consuetudini che loro hanno mantenuto dai paesi in cui abitavano: in particolare nei giorni delle loro festività nessuno li colpisca con fruste o sassi né esiga da loro particolari servizi, tranne che quelli previsti per tradizione. Nel disapprovare la cattiveria di certi malvagi, ordiniamo che nessuno possa danneggiare o violare i cimiteri degli ebrei, né dissotterrare i cadaveri per trarne lucro. Se qualcuno, che Dio non voglia, presumerà di violare queste disposizioni, sia punito con la privazione del suo onore e ufficio e con la sentenza di scomunica.

III Concilio Lateranense (1179), Costituzione XXV

Non è permesso né agli ebrei, né ai saraceni di tenere in casa propria dei servi cristiani per accudire i bambini, per servire o per altri motivi. Quelli che osassero abitare con loro siano scomunicati. Riteniamo valida la testimonianza dei cristiani contro gli ebrei in tutte le cause, dal momento che essi usano i loro testimoni contro i cristiani, e dichiariamo passibile di anatema quelli che nella fattispecie preferiscono gli ebrei ai cristiani, la cui protezione verso di loro nasce solo da ragioni di umanità. Se per divina ispirazione un ebreo si convertisse alla fede cristiana, non si confiscino in nessun modo i suoi beni, perché conviene assicurare ai convertiti una condizione migliore di quella in cui si trovavano prima di ricevere la fede. Se questo non fosse osservato, comandiamo ai principi e autorità locali, sotto pena di scomunica, di provvedere che sia loro restituito il patrimonio familiare e i loro beni personali.

Concilio Lateranense IV del 1215

LXVII Circa l'usura dei Giudei

Più la religione cristiana frena l'esercizio dell'usura, tanto più gravemente prende piede in ciò la malvagità dei Giudei, così che in breve le ricchezze dei cristiani saranno esaurite. Volendo, pertanto aiutare i cristiani a sfuggire ai Giudei, stabiliamo con questo decreto sinodale che se in seguito i Giudei, sotto qualsiasi pretesto, estorcessero ai cristiani interessi gravi e smodati, sia proibito ogni loro commercio con i cristiani, fino a che non abbiano convenientemente riparato. Così pure i

cristiani, se fosse necessario, siano obbligati, senza possibilità di appello, con minaccia di censura ecclesiastica, ad astenersi dal commercio con essi. Ingiungiamo poi ai principi di risparmiare a questo riguardo i cristiani, cercando piuttosto di impedire ai Giudei di commettere ingiustizie tanto gravi. Sotto minaccia della stessa pena, stabiliamo che i Giudei siano costretti a fare il loro dovere verso le chiese per quanto riguarda le decime e le offerte dovute, che erano solite ricevere dai cristiani per le case ed altri possessi, prima che a qualsiasi titolo passassero ai Giudei, in modo che le chiese non ne abbiano alcun danno.

LXVIII I Giudei devono distinguersi dai cristiani per il modo di vestire

In alcune province i Giudei o Saraceni si distinguono dai cristiani per il diverso modo di vestire; ma in alcune altre ha preso piede una tale confusione per cui nulla li distingue. Perciò succede talvolta che per errore dei cristiani si uniscano a donne giudee o saracene, o questi a donne cristiane. Perché unioni tanto riprovevoli non possano invocare la scusa dell'errore, a causa del vestito stabiliamo che questa gente dell'uno e dell'altro sesso in tutte le province cristiane e per sempre debbano distinguersi

in pubblico per il loro modo di vestire dal resto della popolazione, come fu disposto d'altronde anche da Mosè. Nei giorni delle lamentazioni e nella domenica di Passione essi non osino comparire in pubblico, dato che alcuni di loro in questi giorni non si vergognano di girare più ornati del solito e si prendono gioco dei cristiani, che a ricordo della passione santissima del Signore mostrano i segni del loro lutto. Questo, poi, proibiamo severissimamente che essi osino danzare di gioia per oltraggio al Redentore. E poiché non dobbiamo tacere di fronte all'insulto verso chi ha cancellato i nostri peccati, comandiamo che questi presuntuosi siano repressi dai principi secolari con una giusta punizione, perché non credano di poter bestemmiare colui che è stato crocifisso per noi.

LXIX I Giudei non devono rivestire pubblici uffici

Poiché è cosa assurda che chi bestemmia Cristo debba esercitare un potere sui cristiani, quello che su questo argomento il concilio Toletano ha provvidamente stabilito, noi, per rintuzzare l'audacia dei trasgressori, lo rinnovano ora e proibiamo, quindi, che i Giudei rivestano pubblici uffici, poiché proprio per questo riescono assai molesti ai cristiani. Se qualcuno perciò affida ad essi un tale ufficio sia punito come merita - premessa naturalmente l'ammonizione - dal concilio provinciale che comandiamo debba celebrarsi ogni anno. L'ufficiale ebreo sia separato dai cristiani nei commerci e nelle altre relazioni sociali; e ciò, fino a che tutto quello che egli ha percepito dai cristiani, in occasione di tale ufficio, non sia devoluto a beneficio dei poveri cristiani, a giudizio del vescovo diocesano. Rinunzi, inoltre, con sua vergogna, alla carica che ha assunto così insolentemente. Estendiamo questa stessa disposizione anche ai pagani.

LXX I Giudei convertiti non devono tornare ai riti antichi

Abbiamo saputo che alcuni, ricevuta spontaneamente l'acqua del santo battesimo, non depongono del tutto l'uomo vecchio, per rivestire perfettamente l'uomo nuovo, ma, conservando vestigia del giudaismo offuscano, con tale confusione, la bellezza della religione cristiana. Ma poiché sta scritto: maledetto l'uomo che s'inoltra nel cammino per due vie, e non deve indossarsi una veste fatta di lino e di lana, stabiliamo che i superiori delle chiese li allontanino in ogni modo dall'osservanza delle loro vecchie pratiche, affinché quelli che la scelta della loro libera volontà ha portato alla religione cristiana, siano poi indotti ad osservarla. È infatti minor male non conoscere la via del Signore, che abbandonarla dopo averla conosciuta.

Innocenzo IV al re di Francia Luigi IX, 1244

L'empia perfidia dei giudei - dal cuore dei quali, per l'immensità delle loro colpe, il nostro Redentore non tolse il velo che li copriva, ma bensì lasciò come giusto che permanessero nella cecità propria del popolo di Israele - non ricordando che soltanto per misericordia la pietà cristiana li ha ammessi e ha sopportato la convivenza con loro, commette crimini enormi che suscitano l'orrore solo all'udito. Costoro dunque, ingrati nei confronti del Signore Gesù Cristo, che pazientemente per la sua clemenza attende la loro conversione, senza mostrare alcuna vergogna per le loro colpe, senza alcuna reverenza per la fede cristiana, abbandonata anche la legge di Mosè e i Profeti, seguono certe tradizioni dei loro padri, sulle quali nel Vangelo il Signore dice "avete violato i mandati di Dio e li avete resi vani, predicando dottrine che sono precetti di uomini". Tali tradizioni si trovano in un libro che in ebraico si chiama Talmud, un testo lunghissimo ben più della Bibbia, in cui si leggono bestemmie contro Dio, Gesù Cristo e Maria Vergine, assurde favole, affermazioni erranee e stoltezze inaudite, che insegnano ai loro figli oscurando loro la Legge e i Profeti, nel timore che intendendo la verità insita nella Legge e nei Profeti siano indotti all'umile conversione alla fede nel suo Figlio venuto quale redentore. E non contenti di tutto ciò, arrivano a prendere delle cristiane come nutrici dei loro figli, con le quali commettono turpi oscenità. Ora, il diletto figlio nostro cancelliere dell'Università di Parigi e i dottori che vi insegnano teologia, su mandato del nostro predecessore gregorio, ordinarono che tale abominevole libro con tutte le sue glosse, una volta esaminato, fosse pubblicamente bruciato davanti al clero e al popolo, a confusione della perfidia ebraica, come abbiamo letto nelle rispettive lettere, alle quali tu hai opportunamente dato appoggio come cattolico e cristianissimo Re. Dal momento però che tale abuso non è cessato...ti ammoniamo e ti supplichiamo affinché tu mandi per tutto il tuo regno la disposizione che tale libro, ovunque ne venga trovata copia, sia bruciato...vietando severamente allo stesso tempo che [gli ebrei] abbiano nutrici o servitori cristiani, ma anzi costoro, come servi rinnegati dal Signore della cui morte furono responsabili, almeno sperimentino l'essere servi di coloro che hanno creduto in Cristo, la cui morte ha fatto liberi gli uni, e gli altri servi.

Turbato corde di Clemente IV (1267)

Con animo turbato abbiamo appreso e vi informiamo che un certo numero di cattivi cristiani, rinnegando la verità della fede cattolica, si sarebbero convertiti sciaguratamente ai riti giudaici: il che appare tanto più reprobato, in quanto comporta una bestemmia contro il nome santissimo di Cristo. Dal momento dunque che pare necessario porre rimedio con tempestivi e adeguati provvedimenti ad una simile peste, che si manifesta non senza sovversione della vera fede, in virtù dell'autorità apostolica vi ordiniamo che gli inviati presso di voi per l'inquisizione contro gli eretici indaghino diligentemente sia sui cristiani che sugli ebrei, e procedano al riguardo come stabilito nelle cause contro gli eretici; e disponiamo anche che provvediate con pene severe a punire i giudei che abbiano indotto ai loro riti cristiani di ambo i sessi; chi agirà diversamente potrà essere sanzionato con la censura ecclesiastica.